
STATUTO

UIL LOMBARDIA

- ❖ *Verbale approvazione Riunione della Commissione Statuto del 23 Gennaio 2023*
- ❖ *Verbale Approvazione Delibera Consiglio Confederale del 1° Marzo 2023*



Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita la Unione Regionale della Lombardia dell'Unione Italiana del lavoro - in breve anche UIL Lombardia - sindacato democratico ed unitario delle lavoratrici e dei lavoratori, occupati nel territorio della regione Lombardia, nonché delle pensionate e dei pensionati, delle cittadine e dei cittadini (anche se non abbiano un rapporto di lavoro), dei giovani e di tutte le persone che dimorino nel territorio regionale lombardo, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche o religiose e della loro appartenenza etnica, associati per la promozione e la difesa dei diritti ed interessi comuni professionali, economici, sociali, morali ed etici e nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati nella Costituzione repubblicana.

La UIL Lombardia, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto Confederale UIL, è il livello di governo della presenza UIL nella regione Lombardia ed è costituita in via di associazione da tutte le strutture statutarie della UIL operanti in detta regione.

Negli atti ufficiali, l'Unione Regionale della Lombardia, assume la sigla "UIL Lombardia".

La sede della UIL Lombardia è a Milano.

Art. 2 - Scopi - attività e compiti

La UIL Lombardia rappresenta la Confederazione UIL nella regione Lombardia ed è l'organismo primario di direzione e rappresentanza politica della UIL nell'ambito del territorio regionale lombardo.

Così come la UIL nazionale, la UIL Lombardia è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni, di organizzazioni e di partiti politici. È un Sindacato riformista del Terzo millennio, che fa dell'Umanità e della Solidarietà le proprie direttrici valoriali, che rappresenta la voce ed i bisogni delle persone e si esprime senza pregiudizi sempre nel merito delle questioni.

La UIL Lombardia considera prioritaria la difesa della vita e della salute delle persone. Tra i principali obiettivi che muovono l'attività della UIL Lombardia si evidenziano il perseguimento di un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità sociale, sulle pari opportunità, sulla persona come perno e, inoltre, il contributo ad azzerare le morti sul lavoro e a ridurre gli incidenti nel territorio lombardo.

L'Unione Regionale è la struttura primaria di sintesi, di direzione e di rappresentanza delle politiche delle strutture U.I.L. operanti nel proprio ambito regionale; in particolare, nell'ambito territoriale della regione Lombardia, svolge i seguenti compiti e attività:

- a) coordina tutte le organizzazioni sindacali aderenti alla UIL ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli cui la Confederazione UIL assolve su tutto il territorio nazionale, in conformità agli scopi istitutivi indicati dallo Statuto nazionale UIL;
- b) promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'organizzazione per la politica del territorio e dei servizi;
- c) gestisce i rapporti ed il confronto con l'Ente Regione sia per i temi di sua diretta competenza sia per le piattaforme rivendicative di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione;

- d) gestisce i rapporti ed il confronto con tutti gli enti regionali, con le Province, Città Metropolitane e Comuni per i temi di loro competenza e in accordo con le categorie per le piattaforme e le rivendicazioni che investono le diverse responsabilità istituzionali e politiche;
- e) è sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali in ambito territoriale e/o regionale e/o comunale;
- f) è la sede politica in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali, con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative contrattuali d'accordo e unitamente con le strutture di categoria, coordina e sostiene lo sviluppo della bilateralità nonché le politiche e l'attività del comparto artigiano sul territorio;
- g) promuove, in accordo con le articolazioni competenti, la diffusione della presenza politica della UIL nel territorio della regione;
- h) favorisce la coesione internazionale del mondo del lavoro, relativamente agli interessi che riguardano il territorio regionale, attinenti alle zone di confine, all'assistenza e alla rappresentanza verso i lavoratori transfrontalieri e migranti;
- i) in stretto raccordo con la struttura nazionale competente, assume responsabilità politiche e di gestione inerenti la formazione sindacale;
- l) attua un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e con il mondo del terzo settore al fine di promuovere iniziative, campagne, progetti a beneficio sociale e civile.

Costituiscono, inoltre, oggetto proprio e specifico delle attività e dei compiti della UIL Lombardia, che opera con ampia autonomia politico-sindacale, organizzativa e amministrativa-finanziaria, tutte le iniziative elencate agli artt. 3 e 24 del vigente Statuto nazionale UIL, iniziative che potranno/dovranno essere svolte dalla UIL Lombardia nell'ambito del territorio di propria competenza.

Art. 3 – Modalità di attuazione dell'attività

Ai fini della realizzazione degli scopi, delle attività e dei compiti indicati al precedente articolo, la UIL Lombardia attua tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della Confederazione UIL sul territorio della regione Lombardia, avvalendosi delle strutture di servizio e dei coordinamenti, nonché promuovendo l'attività e la costituzione degli Enti sulla base di quanto previsto nell'art. 4 del vigente Statuto nazionale UIL, conformandosi integralmente a quest'ultimo ed al suo Regolamento di Attuazione. Ciò non sottrae la possibilità di aggiungere all'occorrenza ulteriori strategici strumenti peculiari territoriali qualora questi non si configurino in competizione o in contrasto con lo Statuto della UIL nazionale e indicare i responsabili di suddetti strumenti negli organi della UIL previo accertamento dell'iscrizione all'Organizzazione e ratifica dell'Esecutivo confederale regionale.

Qualsiasi attività svolta dalla UIL Lombardia per il perseguimento dei propri scopi istituzionali a servizio dei propri associati non ha alcun fine di lucro.

Art.4 - Organi della UIL Lombardia

Gli organi della UIL Lombardia sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Confederale Regionale;
- c) l'Esecutivo Confederale Regionale;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri Regionale
- g) il Collegio dei Revisori dei conti Regionale;

Art.5 - Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è il massimo organismo deliberante della UIL Lombardia.

Il Congresso Regionale è competente a deliberare su qualunque questione rilevante ai fini dell'indirizzo politico, sindacale, organizzativo e finanziario della UIL Lombardia e sulle modifiche statutarie.

Ha, inoltre, il compito di eleggere:

- il Consiglio Confederale regionale
- il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Congresso si celebra ogni 4 anni nell'ambito del calendario congressuale definito dalla UIL nazionale.

Art. 6 Il Consiglio Confederale Regionale

Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione politica ed organizzativa della UIL Lombardia e ne individua le linee strategiche politico-sindacali, nell'ambito degli indirizzi già definiti dal Congresso Regionale, stabilendo gli opportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri, degli Organi dei livelli sotto articolati della Struttura organizzativa e delle altre specifiche articolazioni. Esso è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali della UIL Lombardia e della Confederazione (ovviamente con riferimento all'ambito territoriale della regione Lombardia) e ne verifica l'applicazione, rispondendo della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) Eleggere al proprio interno con votazioni distinte:
 - Il Segretario Generale;
 - La Segreteria;
 - Il Tesoriere;
 - L'Esecutivo Confederale regionale
 - I coordinatori territoriali
- b) deliberare in ordine alla convocazione del Congresso Regionale, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione e di svolgimento, e provvedendo altresì all'adozione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento, i *quorum* e le maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del Congresso Regionale;
- c) vigilare sull'attività degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- d) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, l'adozione o le modifiche di un eventuale Regolamento di Attuazione del presente Statuto;
- e) deliberare sulla ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dall'Esecutivo Regionale o a quest'organo delegati con riserva di ratifica;
- f) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'approvazione del presente Statuto in via provvisoria e con effetto temporalmente limitato sino alla convocazione del primo Congresso Regionale successivo, al quale verrà demandata l'approvazione definitiva o la modifica dello Statuto stesso;
- g) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei componenti, modifiche del presente Statuto, ove le stesse rispondano ad esigenze di urgenza connesse alla operatività delle strutture organizzative o all'esigenza di adeguamento a previsioni di legge, che ne impongano l'adozione senza poter attendere la convocazione del Congresso Regionale, ferma restando la necessità che tali modifiche siano ratificate dal primo Congresso Regionale successivo, pena, in difetto, la perdita di efficacia delle stesse.

Salve convocazioni straordinarie, il Consiglio Regionale si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. I componenti del Consiglio restano in carica sino alla celebrazione del successivo Congresso Regionale, che procederà all'elezione dei nuovi componenti.

Salvo per la prima riunione, è il Segretario Generale Regionale a convocare il Consiglio Regionale.

I criteri di composizione del Consiglio Confederale regionale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato allo statuto della UIL nazionale.

Art. 7 - L'Esecutivo Confederale Regionale

L'Esecutivo Regionale si riunisce, su convocazione del Segretario Generale Regionale, almeno quattro volte all'anno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei propri componenti. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e, salve diverse specifiche disposizioni contenute nel presente Statuto, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione.

L'Esecutivo Regionale cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale, risponde ad esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:

Sito internet <http://www.uilmilanolombardia.it> - E-mail: segreteria@uilmilanolombardia.it
20099 Sesto San Giovanni - Viale Marelli, 497 - Tel. 02 671103407 - Fax 02 2485766
20124 Milano - Via Campanini, 7 - Tel. 02 671103402 - Fax 02 671103450

- a) promuovere lo sviluppo della UIL Lombardia, programmando le politiche organizzative e le iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata;
- b) deliberare sulle questioni ad esso delegate dal Consiglio Regionale;
- c) amministrare il patrimonio associativo e approvare i rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa, entro il primo quadrimestre di ogni anno;
- d) attuare il coordinamento della operatività e della gestione delle strutture indicate all'art. 4 dello Statuto Confederale UIL;
- e) adottare i provvedimenti disciplinari come previsto dallo Statuto UIL;
- f) assumere ogni intervento finalizzato al miglior funzionamento degli organi associativi, per il controllo e l'intervento sulle altre articolazioni territoriali del Sindacato;
- g) accertare i casi di decadenza dall'incarico e/o da componente degli organi statutari di qualsiasi struttura associativa a qualsiasi livello, dei dirigenti che incorrano nei casi di incompatibilità previsti dallo Statuto UIL;
- h) adottare, con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti, i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi dello Statuto UIL;

assumere ogni altra decisione affidatagli dal presente Statuto.

I criteri di composizione dell'Esecutivo Confederale regionale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato allo statuto della UIL nazionale.

Art. 8 - La Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Regionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Regionale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Esecutivo Regionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) assicura la continuità della gestione della UIL Lombardia, realizzando un rapporto sistematico con i livelli regionali di categoria, con le strutture territoriali, gli Enti, le Associazioni ed i Coordinamenti di emanazione confederale;
- b) assicura la guida delle attività e dei servizi confederali coordinandone l'attività nei vari campi;
- c) provvede alla organizzazione e al funzionamento delle strutture operative e ne coordina l'attività nei vari campi;
- d) delibera su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza, salvo nei casi previsti, sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente per la necessaria ratifica;
- e) è responsabile e cura le pubblicazioni e gli strumenti di comunicazione e informazione della UIL Lombardia;
- f) propone agli organi competenti le candidature dei Rappresentanti UIL per gli Enti e Istituti di emanazione confederale e per tutti gli incarichi di carattere esterno dell'ambito regionale;

La Segreteria Regionale opera in modo collegiale pur con le diverse competenze dei suoi componenti, ripartite su proposta del Segretario Generale e deliberata dalla Segreteria stessa.

Art. 9 – Il Segretario Generale Regionale

Il Segretario Generale Regionale è eletto dal Consiglio Confederale Regionale tra i suoi componenti e dura in carica per il medesimo periodo di durata in carica del Consiglio che lo ha eletto; egli ha la legale rappresentanza della UIL Lombardia; conseguentemente rappresenta quest'ultima di fronte a

terzi e in giudizio e può impegnarla senza limitazione alcuna, con facoltà di delegare altro componente della Segreteria Regionale, nonché il Tesoriere Regionale o anche soggetti terzi, al compimento di attività o alla esecuzione di singoli atti, di natura amministrativa, contabile, finanziaria e/o fiscale o di altri compiti di carattere accessorio e/o meramente strumentale rispetto agli scopi dell'Organizzazione. Egli ha, inoltre, autonoma facoltà di delegare proprie specifiche funzioni relative alla esecuzione dei poteri-doveri istituzionali della Segreteria Regionale ad altro componente di quest'ultima.

Il Segretario Generale Regionale convoca la Segreteria Regionale, propone la ripartizione ed attribuzione, all'interno di essa, degli incarichi operativi e l'affidamento degli ambiti tematici e di impegno.

Il Segretario Generale Regionale convoca, su mandato della Segreteria Regionale, il Consiglio Regionale e l'Esecutivo Regionale.

Il Segretario Generale Regionale Confederale ricopre inoltre l'incarico di coordinatore del territorio di Milano Area Metropolitana.

Art. 10 – Il Tesoriere Regionale

Il Tesoriere Regionale è eletto dal Consiglio Regionale (su proposta del Segretario Generale Regionale) tra i propri componenti e dura in carica per il medesimo periodo di durata in carica del Consiglio che lo ha eletto.

Il Tesoriere Regionale è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi della UR regionale e dei coordinamenti territoriali.

Entro i primi quattro mesi di ogni anno, il Tesoriere – previo esame preliminare da parte del Collegio Regionale dei Revisori e della Segreteria Regionale – presenta all'Esecutivo regionale il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso per la discussione ed approvazione.

Art. 11 – Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, effettuando a tal fine le verifiche del caso e riunendosi almeno ogni tre mesi, ovvero ogni volta lo ritengano necessario il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti. Sempre ai fini di cui sopra, il Collegio propone al Tesoriere Regionale, alla Segreteria Regionale o all'Esecutivo Regionale i miglioramenti organizzativi e procedurali che ritiene opportuni, segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.

A sua volta, il Collegio riceve dal Tesoriere Regionale, preventivamente rispetto all'esame da parte della Segreteria Generale, copia dei consuntivi e preventivi annuali al fine di esprimere il proprio parere preventivo al riguardo.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Confederale Regionale la relazione sul proprio operato. Il Collegio presenta al Congresso Regionale una relazione sulla propria attività nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Art. 12 – Il Collegio Regionale dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è giudice di prima istanza avverso i provvedimenti di competenza dell'UR Lombardia e delle articolazioni direttamente collegate. Ulteriori compiti ed il funzionamento sono indicati nello Statuto UIL e nel regolamento di attuazione.

Art. 13 - Assemblea Regionale

Può essere istituita l'assemblea regionale delle delegate e dei delegati UIL Lombardia quale organo consultivo mediante cui la UIL regionale, esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione ampia di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UIL Lombardia e alla valorizzazione dei quadri territoriali e dei rappresentanti aziendali nell'ambito degli indirizzi congressuali.

Art.14 - Ambiti territoriali

Spetta al Consiglio regionale, su proposta della Segreteria regionale, la determinazione degli ambiti territoriali e della loro organizzazione.

Art. 15 - Assemblea Precongressuale Territoriale

Le Assemblee precongressuali sono composte pariteticamente da delegati e delegate provenienti dai congressi territoriali di categoria e dalle strutture confederali.

Sono, tra gli altri, compiti dell'Assemblea Precongressuale:

- a) esaminare la relazione generale presentata dal Coordinatore Territoriale sull'attività svolta dall'ultima assemblea precongressuale;
- b) proporre, di concerto con la Segreteria regionale, la figura del coordinatore o della coordinatrice alla prova della ratifica del Consiglio Confederale regionale.

L'Assemblea precongressuale elegge i delegati al congresso regionale della Uil Lombardia.

Al termine del Congresso l'assemblea precongressuale diventa assemblea territoriale e si riunisce, in accordo con la Segreteria Regionale Confederale almeno due volte l'anno.

Art.16 - Il Coordinatore territoriale

Il/la Coordinatore/trice territoriale rappresenta unitamente alla Segreteria Regionale Confederale la UIL Lombardia sul territorio di propria competenza. L'attività amministrativa e organizzativa del/la coordinatore/trice si svolge di concerto con la Segreteria regionale e con il Tesoriere regionale. Fa parte di diritto del Consiglio confederale regionale e, dunque, dell'Esecutivo confederale regionale.

Può essere supportato da un coordinamento. Le funzionalità del/la coordinatore/trice sono definite dal Consiglio regionale su proposta della Segreteria regionale.

Art. 17 Convocazione e riunione degli organi in caso di situazioni emergenziali

In presenza di situazioni epidemiologiche o emergenziali di qualsivoglia natura, che rendano pericoloso per la salute e/o la sicurezza delle persone lo svolgimento dei lavori in presenza e disagiata la trasmissione degli avvisi di convocazione con gli strumenti di posta ordinaria, le riunioni di tutti gli organi della UIL Lombardia possono essere convocate con avvisi trasmessi senza formalità, anche soltanto agli indirizzi di posta elettronica ordinaria dei componenti degli organi medesimi e possono svolgersi in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea o del Collegio, è trasmesso ai componenti con le medesime modalità previste per la convocazione.

Art. 18 - Democrazia interna

La vita interna della UIL si ispira ai principi della democrazia, della partecipazione e pari opportunità, della piena autonomia della UIL, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità.

È assegnata centralità al sistema di regole che normano la partecipazione, le incompatibilità interne ed esterne, le gestioni straordinarie, i provvedimenti disciplinari ed i limiti di età e di mandato che si rinvengono nella parte quarta dello Statuto della UIL nazionale.

Art. 19 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Regionale della UIL Lombardia, salva apposita delibera adottata in sede congressuale che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Regionale.

Art. 20 - Regolamento di Attuazione

Per la concreta applicazione delle norme contenute nel presente Statuto e per ulteriormente regolamentare la vita dell'Organizzazione, la UIL Lombardia, e per essa il Consiglio Regionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, può adottare e adeguare nel tempo, un "Regolamento di Attuazione" che integri quanto già esaustivamente previsto nel regolamento di attuazione allo Statuto della UIL nazionale.

Art. 21 – Statuto nazionale UIL

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento, con rinvio mobile, allo Statuto della Confederazione UIL ed al suo Regolamento di Attuazione, restando precisato che, per individuare le disposizioni specificamente richiamate, bisogna avere riguardo al testo statutario vigente.

Le disposizioni del presente Statuto che potessero essere ritenute contrastanti con il vigente Statuto nazionale della UIL o con il suo Regolamento di Attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e

sono sostituite di diritto da quelle contenute nel vigente Statuto nazionale della UIL e/o nel predetto Regolamento.

Art. 22 – Norma transitoria

Entro il 31 dicembre 2023, coerentemente con le delibere formalmente approvate dagli organismi deputati, l'Unione regionale UIL Lombardia completerà il percorso di regionalizzazione che investe lo scioglimento delle Camere Sindacali Territoriali, le quali acquisiranno forma a tutti gli effetti di coordinamenti territoriali. La modalità di costituzione e funzionamento dei Coordinamenti territoriali sarà normata da apposite delibere del Consiglio regionale. Al termine del percorso di regionalizzazione sarà necessario fissare un apposito regolamento di attuazione ad integrazione di quello nazionale per le peculiarità regionali.